

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 (NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene sull'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, recante la disciplina del sistema elettorale regionale, al fine di modificare la struttura della scheda elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

L'intervento nasce dall'esigenza di rendere più semplice, immediata e consapevole l'espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, riportando direttamente sulla scheda l'elenco dei candidati consiglieri per ciascuna lista provinciale.

La formulazione vigente, infatti, non consente una visualizzazione completa e contestuale dei nominativi dei candidati appartenenti a ciascuna lista, circostanza che può rendere meno agevole l'esercizio del voto di preferenza, soprattutto in presenza di un numero elevato di liste o candidati.

Con la modifica proposta all'articolo 16, comma 2:

- 1) all'interno di un apposito rettangolo viene riportato il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, dall'elenco dei candidati consiglieri appartenenti alla lista stessa;
- 2) alla destra di tale rettangolo sono indicati il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal relativo contrassegno;
- 3) l'insieme di tali elementi è contenuto entro un secondo rettangolo più ampio, che evidenzia visivamente il collegamento tra lista provinciale e candidato Presidente.

La nuova impostazione grafica della scheda consentirà dunque all'elettore di individuare immediatamente, in un unico spazio visivo, sia la lista prescelta sia i nominativi dei candidati consiglieri, facilitando così l'indicazione della preferenza e riducendo il rischio di errori materiali o incertezze.

La modifica mantiene invariati i principi e l'impianto del sistema elettorale regionale, incidendo esclusivamente sulle modalità di rappresentazione grafica degli elementi della scheda, con una finalità di semplificazione e maggiore trasparenza del procedimento di voto.

L'articolo 1 demanda, poi, alla Giunta regionale il compito della predisposizione della stessa, seguendo le disposizioni dell'articolo 1, comma 1.

L'articolo 2 abroga il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 e il relativo Allegato A, nel quale erano contenute le indicazioni per l'impostazione grafica della scheda elettorale.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si precisa che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un intervento tecnico attuabile nell'ambito delle risorse già destinate all'organizzazione delle consultazioni elettorali.

In conclusione, la proposta si pone l'obiettivo di rafforzare la chiarezza della scheda elettorale e di garantire un esercizio più agevole e consapevole del diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l'espressione delle preferenze.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.	La proposta di legge interviene sull'articolo 16 della legge regionale n. 27/2004, modificando esclusivamente la struttura grafica e il contenuto informativo della scheda elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di riportare sulla scheda l'elenco dei candidati consiglieri per ciascuna lista provinciale. L'intervento ha natura strettamente tecnica e ordinamentale e non incide sui principi del sistema elettorale regionale, né introduce nuovi adempimenti organizzativi ulteriori rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali. La predisposizione della nuova scheda elettorale è demandata alla Giunta regionale nell'ambito delle competenze già attribuite in materia di organizzazione delle elezioni. Le attività di progettazione grafica, stampa e distribuzione delle schede rientrano tra le ordinarie operazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e sono già finanziate attraverso gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Eventuali adeguamenti tecnici connessi alla diversa impostazione grafica della scheda sono assorbiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e destinate alla gestione delle elezioni regionali, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. La clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 risulta pertanto coerente con il contenuto del provvedimento, in quanto l'attuazione della legge è integralmente sostenibile nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
--	--